

FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE

CORTE FEDERALE D'APPELLO

La Corte Federale d'Appello, nelle persone di:

Prof. Avv. Alberto Gambino	Presidente
Avv. Luca Fiormonte	Vice Presidente relatore
Avv. Giuseppe Emmolo	Componente

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul reclamo proposto dalla ASD Le Ginestre avverso il provvedimento del Giudice sportivo territoriale della Regione Liguria del 3\9\2018.

PREMESSO

- 1) Che in data 20\8\2018 il Comitato Provinciale di Imperia della FIB presentava una denuncia al giudice sportivo territoriale nei confronti della ASD Le Ginestre per la mancata osservanza di circolari alla stessa società inviate;
- 2) In particolare, il Comitato Provinciale della FIB contestava alla ASD Le Ginestre di aver organizzato una gara di bocce, specialità Petanque denominata Trofeo Olivo d'Oro, senza aver richiesto autorizzazione al predetto Comitato Provinciale ed in palese contrasto con la circolare inviata dalla FIB il 24\7\2018 in ordine all'organizzazione di gare sportive per il periodo 1\8-30\9\2018;
- 3) Che alla base del predetto esposto denuncia veniva allegato un avviso di gara pubblicato su Facebook e veniva specificato come alla gara de quo avessero partecipato atleti tesserati FIB, senza peraltro specificare i nominativi degli atleti de quibus;
- 4) Che a seguito dell'esposto in questione il Giudice sportivo così provvedeva: "*IRROGA al presidente della Soc. ASD Le Ginestre sig. Gianni Danio la squalifica di mesi 2 con decorrenza 10\9\2018 e sino al 10\11\2018. CONDANNA la società ASD Le Ginestre al pagamento della multa di Euro 250,00 (art. 60 RG e D comma 5 lettera a.c) da versarsiomissis; Ai sensi dell'art. 60 comma 6 RG D alla so-*

cietà ASD Le Ginestre è inibita l'attività organizzativa per una durata di mesi due (decorrenza 10\9\2018 e sino al 10\11\2018)."

- 5) Che a seguito del provvedimento del Giudice sportivo territoriale, in data 7\9\2018 veniva presentato reclamo da parte della ASD Le Ginestre e del sig. Danio, con il quale veniva contestato non solo il fatto di non aver ricevuto alcun documento allegato al provvedimento del Giudice sportivo, ma che nessuna gara era stata mai organizzata dalla società e neanche da esso Danio;
- 6) Che questa Corte fissava la prima udienza dinanzi a se per il giorno 15\10\2018, ove veniva ordinato che il Comitato Provinciale della FIB depositasse la prova delle notifiche delle email aventi come protocollo i nn. 61 e 62, incombente al quale esso Comitato regolarmente provvedeva. Successivamente, con ordinanza del 26\10\2018 veniva disposta la notifica al reclamante di tutti i documenti del procedimento e concesso termine allo stesso per il deposito di motivi aggiunti, fissando per la comparizione personale delle parti al 31\10\2018 ove, tuttavia, nessuno presenziava, limitandosi la reclamante a depositare alcuni documenti comprovanti, a suo dire, che il campo di gioco non era in uso per la manifestazione alla società stessa

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va accolto il reclamo presentato dalla ASD Le Ginestre e dal suo presidente nei limiti di cui in motivazione.

In primis, ricordiamo come il Giudice sportivo abbia ritenuto acclamate le violazioni dell'articolo 60.2 lettere a e b, nonché lettera f, squalificando il sig. Gianni Danio nella qualità di Presidente per due mesi e la società con l'ammenda di euro 250,00 per l'applicazione della citata lettera f del richiamato articolo, oltre al divieto di organizzare gare per due mesi.

Analizzando i documenti alla base del provvedimento del Giudice territoriale, si evince come l'unico dato in possesso dello stesso (ed ovviamente anche di questa Corte) sia costituito da un foglio di avviso della gara prevista per il 19\8\2018 e relativo ad un evento denominato 16° Trofeo Oliva d'Oro, dal quale si evince, come elemento di congiunzione con il reclamante Danio, solo ed unicamente il nome Roberto Danio (che non è il

Presidente della reclamante) nonché un numero di telefono. Non si evince da nessun atto di causa il nome della ASD Le Ginestre e neppure che suoi atleti o tesserati FIB partecipassero alla predetta gara. E neanche lo stesso Comitato Provinciale della FIB, nella sua denuncia, ha indicato quali atleti avrebbero partecipato a detto evento, né ha indicato alcun nominativo, limitandosi genericamente ad enunciare solo la presenza di atleti in via generale e di foto che agli atti, tra l'altro, neanche risultano. La genericità della denuncia avrebbe dovuto portare il Giudice sportivo a non considerare minimamente provato o fondato l'esposto presentato privo di alcun documento probatorio.

Dall'unico foglio allegato il nominativo della società ASD Le Ginestre non appare minimamente. Si legge solo che a Testico si sarebbe organizzata una gara, il trofeo Oliva d'Oro, senza che fosse stato indicato neanche che si trattava di una gara di bocce e nemmeno che essa fosse organizzata dalla società in questione e/o da qualsiasi altro soggetto riconducibile alla Federazione Italiana Bocce od affiliati a questa.

L'unico dato che emerge è il cognome Danio (uguale a quello del Presidente della ASD Le Ginestre) ed un numero telefonico. Tuttavia, nessun elemento è stato fornito dal Comitato Provinciale che possa stabilire un nesso tra la gara e la società Le Ginestre e neanche che sia riconducibile al sig. Danio quale presidente della stessa. Ed ancora, nemmeno che vi sia qualche correlazione tra Roberto Danio e Gianni Danio, approfondimenti che non è compito di questa Corte effettuare, stante anche la circostanza che alla convocazione personale delle parti per l'udienza del 26/10/2018 per fornire eventuali chiarimenti, nessuno si è presentato.

In ogni caso, non vi è prova in ordine all'organizzazione della gara da parte della ASD Le Ginestre, della partecipazione alla gara de quo di atleti FIB, alla riconducibilità di tale numero telefonico al sig. Gianni Daino ed, altresì, che Roberto Daino rientri nella sfera familiare dello stesso Presidente della ASD Le Ginestre. A tal proposito, comunque, si trasmettono gli atti al Procuratore Nazionale della FIB affinché vengano esperite le dovute indagini su tale nesso e se vi siano, eventualmente, riscontri di violazioni di norme regolamentari, dopo avere effettuato le dovute indagini ed interrogatori.

Come detto, non vi è alcuna risultanza probatoria che la ASD Le Ginestre abbia organizzato il trofeo Oliva d'oro il giorno 17\8\2018 e neanche che tesserati FIB abbiano partecipato per conto di questa o invitati da questa alla gara stessa, essendo il provvedimento del Giudice sportivo basato su fatti non emergenti dai documenti allegati, totalmente immotivato e senza la benché minima prova, tra l'altro fondato solo sulle dichiarazioni rese dal Comitato provinciale di Imperia in sede di denuncia.

P.Q.M.


La Corte Federale d'Appello, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo proposto dalla ASD Le Ginestre e dal sig. Gianni Danio quale suo presidente e dichiara gli stessi non responsabili degli addebiti disciplinari ascritti per mancanza di alcun riscontro probatorio.


Manda alla Procura Nazionale della FIB gli atti del presente procedimento al fine di accertare l'eventuale esistenza di illeciti disciplinari commessi dal sig. Gianni Daino, ovvero di verificare se questi abbia organizzato la gara del 19\8\2018 anche attraverso la ricezione delle iscrizioni alla stessa da parte di soggetti tesserati per la FIB, ovvero se vi siano riscontri in ordine alla violazione dell'articolo 60.2 lettere b, e e f del Regolamento di Giustizia della FIB da parte del sig. Gianni Danio.


Si ordina la restituzione ai reclamanti della tassa pagata per il presente ricorso.

Si trasmette il provvedimento alla segreteria per gli adempimenti del caso. Roma, 5.11.2018

La Corte Federale di Appello

Prof. Avv. Alberto Gambino

Presidente

Avv. Luca Fiorimonte

Vice Presidente ed estensore

Avv. Giuseppe Enzolo

Componente